

Milano, 23 ottobre 2015

**LA GIURISPRUDENZA
CIVILE E PENALE
SULLO STRESS
LAVORO-CORRELATO**

Anna Guardavilla

Art. 2087 Codice Civile quale norma generale

“Norma di chiusura” del sistema

Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro.

«L' imprenditore è tenuto ad adottare nell' esercizio dell' impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l' esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l' integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.» (art. 2087 c.c.)

«Il datore di lavoro è tenuto a tutelare la dignità del lavoratore che è la condizione di onorabilità e nobiltà morale che nasce dalle qualità intrinseche di chi ha dignità e si fonda propriamente sul suo comportamento, sul suo contegno nei rapporti sociali, sui propri meriti e consiste in un rispetto di sé, che suscita ed esige negli altri, in forza di tale esemplarità etica.» (Cass.Sez.Un.29.5.1993 n.6031)

Misure generali di tutela

Art. 15 c. 1 lett. b) e d) D.Lgs. 81/08

«Programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'**organizzazione del lavoro**»

«Il rispetto dei **principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro**, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e **nella definizione dei metodi di lavoro e produzione**, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo»

Definizione di «salute»: «Stato di completo benessere fisico, mentale e **sociale**, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità»

Giurisprudenza sullo stress

Art. 2087 codice civile

“L’obbligo che scaturisce dall’art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell’ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all’integrità psicofisica del lavoratore”

(Cass. 2 maggio 2000 n. 5491)

Giurisprudenza

Pretore di Milano, sent. 14 dic. 1995

“Il danno psichico puro, anche quando non comporti un’ apprezzabile riduzione della capacità lavorativa, è comunque lesivo del diritto alla salute, da intendersi come l’insieme degli aspetti che riguardano la specifica soggettività di ogni persona, caratterizzata proprio dal suo modo di porsi e di essere, nonché dalle specifiche caratteristiche della sua personalità”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 13741 del 2000

“Poiché nella nozione di causa violenta rientra anche lo stress emotivo ricollegabile al lavoro svolto, si deve ritenere infortunio sul lavoro quello che ha provocato la morte di un soggetto con cardiopatia preesistente per effetto dell’usura e dello stress”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 5 del 2002

“Anche una condizione lavorativa stressante, nella specie per sott’organico, può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro” e pertanto “non si può escludere che vi sia un nesso causale, per un lavoratore obbligato all’uso di autoveicolo, tra le condizioni di stress e l’incidente stradale”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 26231 del 2009

“Un infarto, anche in soggetto già sofferente di cuore ed iperteso, può costituire infortunio sul lavoro, ma occorre la prova che tale evento, normalmente ascrivibile a causa naturale, sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza inconsueta o un accadimento verificatosi nell’ambito del lavoro il quale abbia richiesto un impegno eccedente la normale adattabilità e tollerabilità”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 26231 del 2009

“Nella fattispecie però i giudici di appello mettono in evidenza che non vi sono prove sulle circostanze in cui avvenne la morte, mentre le circostanze anteriori non risultano assurgere a cause scatenanti un vero e proprio scompenso morbigeno. Il riferimento alle condizioni climatiche è rimasto generico e l’asserita insalubrità del posto di lavoro è sfornita di prova.”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 7663 del 2010

“La Corte di Appello è pervenuta alla motivata conclusione che le Poste avevano dotato l’Agenzia delle misure di sicurezza e, specificamente, delle misure antirapina espressamente previste nel proprio regolamento interno ed estese a tutti gli uffici di analoghe dimensioni e dislocazioni”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 7663 del 2010

“Dette misure erano, ad ogni modo, compatibili con quelle di protezione previste dall’art. 2087 c.c. dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell’attività dell’impresa e delle mansioni svolte dal lavoratore, nonché alle condizioni dell’ambiente esterno a quello di lavoro, sicché vi sia una apprezzabile probabilità, oggettivamente valutabile, di verifica del rischio lamentato”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 7663 del 2010

“L’ambito di applicazione dell’art. 2087 c.c., pur se ampio, non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipotesi di danno e non può essere esteso a tutti quei casi in cui il danno non si sarebbe verificato in presenza di migliori e diversi accorgimenti atti ad impedirne la verifica, perché in tal modo si perverrebbe ad un vero e proprio principio di responsabilità oggettiva”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 7663 del 2010

“Non può contestarsi il convincimento del Giudice di appello, secondo cui la società aveva improntata la propria condotta a tali principi, giacché aveva tenuto conto delle piccole dimensioni dell’Ufficio postale in esame e, soprattutto, della densità criminale notoriamente tra le più basse d’Italia, nonché della scarsa incidenza di rapine nell’Ufficio in esame”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“Se pure al datore di lavoro faccia capo la facoltà di predisporre, anche unilateralmente, sulla base del potere di organizzazione e di direzione che gli compete ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., norme interne di regolamentazione attinenti all’organizzazione del lavoro nell’impresa, tale potere non è privo di limiti...”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“... occorrendo a tal fine che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenze - tecniche, organizzative e produttive - dell’azienda, e comunque non si traduca in una condotta che possa risultare pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“Ciò in quanto, nell’equo bilanciamento dell’esigenza di funzionalità dell’impresa e di tutela delle condizioni di lavoro e del lavoratore, il legislatore ha chiaramente privilegiato, con la disposizione di cui all’articolo 41 Cost., ripresa dall’articolo 2087 c.c., quest’ultimo profilo”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“Nel caso di specie, nell’ambiente unico di lavoro in cui veniva effettuata l’attività di stireria, era stato apposto un paravento di cartone che delimitava lo spazio in due zone, l’una più ampia, entro la quale lavorava il personale e l’altra, più angusta e priva di luce autonoma, al cui ambito vennero destinate le lavoratrici ribelli”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“Il dato obiettivo emerso è, pertanto, unicamente l’apposizione del paravento in cartone, che non solo creava scompenso di luce ed aria nell’ambiente di lavoro - in quanto chiudeva le ribelli in una sorta di angolo del preesistente unico spazio - ma determinava l’ulteriore, grave scompenso di natura psicologica, separando l’attività lavorativa delle une da quella delle altre dipendenti”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“La peculiare tipologia del lavoro svolto - attività di stiro industriale - di evidente aggravio fisico, per le emanazioni di vapore a flusso continuativo, è stata così ulteriormente appesantita dall’ulteriore, duplice ed ingiustificata circostanza dell’angustia spaziale e della separazione dal residuo contesto ambientale, alternativamente destinato alle lavoratrici acquiescenti”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“Il punto nodale dell’intera vicenda è costituito dal divieto, posto in capo al datore di lavoro, di adottare provvedimenti che, se pur funzionali alle esigenze organizzative dell’azienda, si traducano in una condotta che possa risultare pregiudizievole per l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d’opera”

Giurisprudenza

Cass. Lav., sent. n. 18278 del 2010

“E tale divieto, avendo contenuto immediatamente precettivo, prescinde dall’esistenza o meno di un intento punitivo da parte del datore di lavoro, che si appalesa quindi del tutto irrilevante, trovando il proprio fondamento nella normativa, di rango costituzionale, concernente il rispetto delle condizioni di lavoro dei dipendenti, oltre che nella consequenziale normativa codicistica”

Giurisprudenza

TAR Lazio, sent. n. 35028 del 2010

“I ricorrenti, appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, sostengono violazione da parte della loro Amministrazione dell’art. 2087 c.c.: secondo le prospettazioni degli interessati l’uso continuativo dei videotermini per oltre venti ore la settimana comporta un danno da stress, che chiedono venga accertato anche tramite CTU”

Giurisprudenza

TAR Lazio, sent. n. 35028 del 2010

Sostengono di aver “subito una esposizione diretta e continua, comunque superiore alle quattro ore al giorno ad onde elettromagnetiche in grado di produrre danni irreversibili sulla vista, sul sistema nervoso, provocando alterazioni anche psicosomatiche”

Giurisprudenza

TAR Lazio, sent. n. 35028 del 2010

Secondo il TAR, “non può essere accolta la pretesa al risarcimento del danno alla salute, derivante dallo stress di espletare la propria attività lavorativa tutti i giorni usando i computers per più di 4 ore al giorno, in posizioni posturali e di luminosità precarie, pure richiesto dai ricorrenti, a causa della carenza di dimostrazione del pregiudizio subito”

Giurisprudenza

TAR Lazio, sent. n. 35028 del 2010

“I ricorrenti hanno prodotto la Circolare del Ministero del Tesoro n. 11/1989 recante “Problemi di sicurezza ed igiene del lavoro per il personale adibito all’uso di video terminali”, una ricerca dell’ISPESL del 1995-1996 nonché un opuscolo dell’INAIL intitolato “il medico competente e gli addetti ai videoterminali” contenente una raccolta di norme, circolari e studi sulle conseguenze dell’esposizione a dette apparecchiature”

Giurisprudenza

TAR Lazio, sent. n. 35028 del 2010

“Ancorché tale corposo apparato documentale possa tornare utile ad un aggiornamento sulle problematiche in questione, esso non appare sufficiente a provare il danno che ciascun ricorrente possa avere tratto dalla adibizione a videoterminali e PC, dal momento che affronta la problematica in generale”

Giurisprudenza

TAR Lazio, sent. n. 35028 del 2010

Invece “la prova del danno passa, secondo i principi civilistici, per la dimostrazione anzitutto dell’evento causativo, del nesso di causa e dell’elemento soggettivo presente in chi tale danno avrebbe prodotto. Allo stato nessuno di questi elementi appare sufficientemente dimostrato, con conseguente reiezione della relativa domanda”

Giurisprudenza di legittimità

Cass. Lav., 8 marzo 2011 n. 5437

La Corte d' Appello ha ritenuto che «sull'istruttoria svolta si può ritenere che X sia stato sottoposto nello svolgimento delle mansioni ad usura da 'stress' psicofisico a causa dell'effettuazione di un numero rilevante e continuativo di ore di lavoro straordinario. Ha rilevato infatti che dai documenti e dalla prova testimoniale emerge che questi svolse, nell'anno 2001, 144 ore di straordinario mensile, 1729 complessive, pagate dalla società cui era ben nota la situazione.»

Giurisprudenza di legittimità

Cass. Lav., 8 marzo 2011 n. 5437

«La Corte ha ritenuto che le mansioni del X consistevano non solo nell'accompagnare l'ispettore nelle case sgomberate o da sgomberare, ma anche nel presidiare le suddette case perché non fossero rioccupate dagli abusivi e che il relativo orario di lavoro si allungava a dismisura, con turni che a volte si sovrapponevano l'uno sull'altro.

Ciò ha indotto La Corte a liquidare la somma su indicata, quantificata in via equitativa, a titolo di risarcimento dei danno biologico.»

VR da stress da movimenti ripetitivi

Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2013 n. 11062

Confermata la condanna di un datore di lavoro per l'infortunio occorso ad un lavoratore **addetto a lavori di pulizia** il quale, mentre stava salendo lungo una scala a pioli, è caduto dalla stessa riportando lesioni gravi. Il Tribunale aveva accertato, sulla base delle dichiarazioni del lavoratore, che **“la caduta era dovuta all'eccessiva stanchezza del lavoratore, giunto alla fine della giornata lavorativa all'ultimo vetro da pulire in quel sito, prima di passare il giorno successivo ad altro luogo di lavoro.”**

VR da stress da movimenti ripetitivi

Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2013 n. 11062

Al datore di lavoro era stato contestato di “non aver operato la valutazione del rischio da caduta dall’alto, da posture incongrue e da stress da lavoro ripetitivo”.

In particolare il Tribunale riteneva “che tanto la stanchezza che la conseguente caduta fossero da ascrivere alla mancata valutazione dei rischi sopra ricordati che qualora eseguita avrebbe consentito di prevedere modalità operative tali da ridurre lo stress da lavoro ripetitivo e da postura”.

VR da stress da movimenti ripetitivi

Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2013 n. 11062

Si tenga conto che “l’organo di vigilanza aveva impartito una prescrizione avente quale contenuto proprio la valutazione dei rischi in oggetto e che la stessa era stata adempiuta, sicché **la valutazione dei rischi dopo di allora conteneva la previsione di una “apposita procedura, che limita la durata di tali operazioni, per evitare affaticamenti e rischi derivanti da lavori ripetitivi”, con l’assegnazione del lavoratore ad altra mansione che non comporti affaticamento bio-meccanico ogni due ore di lavoro...**”

VR da stress da movimenti ripetitivi

Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2013 n. 11062

La Corte di Appello aveva aggiunto che il lavoratore “era salito sulla scala senza attendere il collega che si era momentaneamente allontanato, pertanto operando in condizioni difformi da quelle solitamente osservate (lavoro in coppia, con alternanza sulla scala). Ciò a ragione della volontà di terminare rapidamente il lavoro, trattandosi dell’ultimo vetro da pulire. Tale condotta del lavoratore, **tuttavia, non integrava causa da sola sufficiente a determinare l’infortunio...**”

VR da stress da movimenti ripetitivi

Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 2013 n. 11062

Per la Cassazione, poi, il ricorrente ha torto quando sostiene che “l’omissione consistette nella mera errata redazione delle schede di valutazione del rischio”, in quanto egli **“omise di elaborare all’esito della valutazione dei rischi, il prescritto documento contenente una relazione esaustiva dei rischi per la SSL, con riguardo ai rischi specifici dei lavoratori addetti alle pulizie dei vetri relativamente al pericolo di caduta dall’alto, alle posture incongrue e allo stress da lavoro ripetitivo”**.